

Nr. 8633/02 r.g.n.r. mod. 21
Nr. R.g. GIP



PROCURA della REPUBBLICA
presso il Tribunale di Bologna

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt.408, 411 c.p.p. 125, 126 D.Lvo 271/89 -

*Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di
BOLOGNA*

Il Pubblico Ministero, dr. Lucia Musti, Sost.
letti gli atti del procedimento penale in epigrafe, iscritto nel registro generale notizie di reato di
cui all'art.335 comma 1 c.p.p. in data 22/6/02 nei confronti di persona da identificare;

RILEVATO CHE

Le lamentele avanzate da Zandi Carla non possono trovare tutela in questa sede;
comunque risulta che i procedimenti penali alla stessa relativi hanno avuto esito;

Visti gli artt. 408,411 c.p.p. e 125 e 126 D.Lvo 271/89

C H I E D E

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del
procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Bologna, 12 luglio 2002.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dr. Lucia Musti, Sost.

Procura della Repubblica 051/235884



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

N° 7817/02 R.G.G.I.P.

Decreto di archiviazione

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento ed esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero, ritenuto

- estinto il reato
- o perchè decorso il termine di prescrizione, risalendo al
- o per morte della persona sottoposta ad indagini
- o ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 19.12.1994 n°758
- o per avvenuto pagamento dell'oblazione
- o perchè intervenuta remissione di querela
- o perchè intervenuta concessione in sanatoria
- che il fatto non è più previsto dalla legge come reato
- che non vi è querela della persona offesa dal reato
- allo stato ignoti gli autori del reato
- esclusa la penale rilevanza del fatto
- che non emergono elementi di responsabilità di terzi nell'occorso
- ai sensi dell'art. 226 D.L.vo 19.2.1998 n° 51, potersi per effetto di circostanze attenuanti e del giudizio di comparazione previsto dall'articolo 69 del codice penale pronunciare l'estinzione del reato
- non doversi procedere, ai sensi dell'art. 34 D.L.vo 28.8.2000 n° 274, attesa la particolare tenuità del fatto e non risultando un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento
- che gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO TRIBUNALE BOLOGNA
10 FEB. 2003
PERVENUTO

delicente e pena di inapplicabilità, in difetto delle aggravanti di cui all'art. 614 C.P. In ogni caso non emerge alcun elemento idoneo all'individuazione degli autori -
P.Q.M.

Visto l'art. 409 / 411 / 415 c.p.p.,
dispone l'archiviazione del procedimento

ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero

ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro

Autorizza il rilascio di copia degli atti alle parti e rispettivi difensori.

Bologna, 15 GEN. 2003
Depositato in Cancelleria

IL GIUDICE
(Dott. Diego Di Marco)